INFORMAZIONI PER I CITTADINI

TRASCRIZIONE IN ITALIA DI ATTI DI STATO CIVILE FORMATI ALL'ESTERO

Che cos'è

I cittadini interessati possono chiedere la trascrizione nei registri dello stato civile italiani di atti formati all'estero (ad esempio nascita, matrimonio, morte, unione o provvedimenti di divorzio), quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa italiana. La trascrizione consente di rendere l'atto conoscibile e utilizzabile nell'ordinamento italiano.

Chi può presentare la richiesta

La richiesta può essere presentata dall'interessato o da chi vi abbia legittimo interesse, nei casi e con le modalità previste dall'art. 12, comma 11, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Gli atti possono inoltre essere trasmessi alle autorità italiane dall'autorità diplomatica o consolare competente.

La possibilità di presentare direttamente un'istanza al Comune non comporta l'automatico accoglimento della domanda: l'Ufficio verifica la competenza, la regolarità formale e sostanziale dell'atto, la sua trascrivibilità secondo la legge italiana e gli eventuali presupposti relativi alla cittadinanza.

Documentazione generalmente necessaria

- ☐ Modulo di richiesta compilato e sottoscritto.
- ☐ Copia integrale o estratto dell'atto estero, rilasciato dall'autorità competente, nella forma richiesta.
- ☐ Traduzione in lingua italiana, quando necessaria.
- ☐ Apostille o legalizzazione, quando necessaria. Sono previste esenzioni in base a convenzioni internazionali e alla normativa dell'Unione europea.
- ☐ Documento di identità del richiedente.
- ☐ Documentazione utile a dimostrare il collegamento con il cittadino italiano e, se necessario, la filiazione o lo stato civile.

La documentazione richiesta può variare in base allo Stato di formazione dell'atto, alla tipologia dell'atto e alle convenzioni applicabili. Per alcuni documenti pubblici rientranti nel Regolamento (UE) 2016/1191 non è richiesta l'apostille o la legalizzazione; in determinati casi possono essere utilizzati moduli standard multilingue. Prima dell'invio è opportuno verificare le formalità applicabili al singolo documento.

Atti di nascita di minori nati all'estero

Quando la richiesta riguarda la nascita all'estero di un minore da genitore italiano, la trascrizione deve essere preceduta dalle verifiche previste dalla normativa sulla cittadinanza. In particolare, per i nati all'estero che possiedono un'altra cittadinanza occorre verificare l'applicabilità delle condizioni previste dall'art. 3-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal D.L. n. 36/2025, convertito dalla Legge n. 74/2025.

Per i minorenni residenti all'estero, l'art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dalla Legge 19 gennaio 2026, n. 11, attribuisce al capo dell'ufficio consolare la possibilità di riconoscere il possesso della cittadinanza italiana nei confronti dei minori residenti nella propria circoscrizione, figli di cittadini previamente riconosciuti come italiani.

Pertanto, nei casi riguardanti minori residenti all'estero, l'Ufficio comunale valuta la documentazione presentata e, in relazione alla posizione concreta, può rendersi necessario rivolgersi all'autorità consolare italiana competente per la residenza del minore per gli accertamenti e gli adempimenti di sua competenza. La sola presentazione dell'atto al Comune non equivale al riconoscimento della cittadinanza italiana.

Come presentare la domanda al Comune di Genola

La richiesta, corredata da marca da bollo da 16,00 €, con la documentazione allegata, può essere presentata:

- ☐ direttamente all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile, previo appuntamento ove previsto;
- ☐ mediante consegna o spedizione postale al Comune di Genola, Via Roma 25 – 12040 Genola (CN).

Tempi e integrazioni

I tempi di conclusione dipendono dalla completezza della documentazione, dalla tipologia dell'atto e dalle verifiche eventualmente necessarie presso altre autorità. L'Ufficio può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti. La ricezione della domanda non costituisce conferma della trascrivibilità dell'atto.

Contatti

Comune di Genola – Ufficio Anagrafe e Stato Civile
Via Roma, 25 – 12040 Genola (CN)
Telefono: 0172 68144 – interno 1
E-mail: demografici@comune.genola.cn.it
PEC: genola@cert.ruparpiemonte.it

Normativa di riferimento

- ☐ D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in particolare artt. 12 e 17.
- ☐ Legge 5 febbraio 1992, n. 91, in particolare art. 3-bis.
- ☐ D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, art. 10, come modificato dalla Legge 19 gennaio 2026, n. 11.
- ☐ Regolamento (UE) 2016/1191, per i documenti pubblici rientranti nel suo ambito di applicazione.

Avvertenza: le presenti informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono la valutazione del singolo caso da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile. Si consiglia di contattare l'Ufficio prima di richiedere traduzioni, apostille o legalizzazioni, per evitare adempimenti non necessari.

NOTA BENE

Istanza di parte e impossibilità da parte dell'ufficiale di stato civile di sostituirsi al cittadino nei confronti delle rappresentanze italiane all'estero

Da parte del cittadino che abbia presentato una richiesta di trascrizione di atto formato all'estero, deve essere tenuto presente che, nel caso dovessero emergere delle carenze documentali o la necessità di integrare o modificare quanto trasmesso, oppure elementi od informazioni da chiarire, o comunque la mancanza di requisiti indispensabili per poter accogliere l'istanza, l'ufficiale di stato civile dovrà comunicare alla parte tale situazione ed emettere un preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10 bis della L. n.241/1990, assegnando i termini di legge per presentare osservazioni, chiarimenti od integrazioni dei documenti, decorsi i quali dovrà procedere al rigetto dell'istanza.

In questa fase, l'ufficiale di stato civile non è legittimato ad attivare la nostra autorità consolare all'estero che, è bene ricordarlo, è stato il diretto interessato ad escludere dalla procedura in corso presentando direttamente documenti ed istanza all'ufficiale di stato civile. Di conseguenza, se è stato avviato un procedimento ad istanza di parte, tale procedimento dovrà proseguire e concludersi senza che sia possibile trasformarlo in un procedimento d'ufficio ma, soprattutto, l'ufficiale di stato civile non è assolutamente tenuto, ed anzi non deve, attivarsi in sostituzione di quello che avrebbe dovuto o dovrà fare l'interessato.